



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02264 DEL DEP. PELLICINI (res. n. 238 del 5 febbraio 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, riferite talune criticità nell'ambito degli organici della magistratura di sorveglianza, avanza specifici quesiti con riguardo ai liberi sospesi ed agli intendimenti di carattere normativo che si intendano adottare per far fronte alla celere trattazione dei procedimenti che li riguardano.

Va rammentato che solo a seguito della conclusione del procedimento penale può darsi esecuzione alla condanna comminata in sentenza. Da ciò, la ragione per cui può trascorrere un periodo di tempo significativo tra il fatto-reato e l'esecuzione della sentenza.

L'articolo 172 codice penale, al riguardo, indica il tempo entro cui, salvo deroghe, le pene detentive si estinguano se non eseguite entro un certo periodo di tempo.

Allorquando occorre eseguire la condanna, il pubblico ministero emette il relativo ordine di esecuzione, con cui dispone la carcerazione del condannato. Copia di tale ordine di carcerazione deve essere consegnata all'interessato, che, se si

trova in stato di libertà, viene tradotto dalle Forze dell'ordine presso un penitenziario.

La carcerazione, tuttavia, non è sempre automatica ed immediatamente conseguente alla consegna del relativo ordine. L'articolo 656 codice di procedura penale prevede che, in talune situazioni (pena da eseguire sia inferiore a tre anni o altri casi) il pubblico ministero emetta, contestualmente all'ordine di esecuzione, un ordine di sospensione, per consentire al condannato di presentare istanza per accedere alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge.

Pertanto, nelle more che il competente tribunale di sorveglianza adotti la decisione sull'istanza avanzata, l'esecuzione non può avere luogo.

Quanto sopra costituisce il cosiddetto fenomeno dei liberi sospesi.

Precisato quanto sopra, merita evidenziare che la recente novella di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto, nella parte seconda («Riforma del sistema sanzionatorio penale»), al capitolo I («Pene sostitutive delle pene detentive brevi»), meccanismi di trasformazione di alcune misure alternative (attualmente di competenza del tribunale di sorveglianza) in sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, direttamente irrogabili dal giudice di cognizione (articolo 545-bis codice di procedura penale); il tutto, come peraltro indicato nella relazione illustrativa, anche allo scopo di rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell'esecuzione con conseguente riduzione del numero e ridimensionamento della patologica situazione dei cosiddetti liberi sospesi, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà, la decisione sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione.

Invero, le pene sostitutive brevi, non sospensibili, ancorché non comportano la detenzione in carcere (semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie) mirano proprio a riavvicinare l'irrogazione della pena all'esecuzione della stessa.

Al riguardo, come già riferito in altre occasioni, occorre che il sistema sanzionatorio riesca a coniugare l'esigenza della cosiddetta certezza della pena con gli altrettanto fondamentali principi per cui la pena, che pur deve essere proporzionata al

fatto commesso e non necessariamente consistere nella restrizione in carcere, sia tuttavia non lontana dal fatto commesso, dovendo perciò, lo Stato, riuscire a contenere al massimo, o meglio allo stretto indispensabile, i tempi necessari a giungere alla condanna ed alla successiva e conseguenziale esecuzione.

Solo così le pene potranno riscoprire la funzione rieducativa assegnata dall'articolo 27 della Costituzione.

Venendo ora alla questione della carenza di organico del personale amministrativo nei Tribunali di Sorveglianza si rappresenta che, allo stato, vi è una percentuale media di scopertura del 20,11 % mentre per gli Uffici di Sorveglianza la percentuale media di scopertura si attesta al 26,40%.

In quest'ambito è stata posta in essere una consistente politica di implementazione che, nel periodo 2020-2024, porterà all'assunzione di 10.251 unità sul territorio nazionale nonostante gli uffici in esame non abbiano beneficiato delle assunzioni da PNRR destinate esclusivamente agli uffici giudicanti. Si sottolinea poi che dal Piano Triennale dei Fabbisogni 2023 - 2025 emerge chiaramente la volontà di questo Dicastero di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo.

Non solo, la previsione di procedure volte alla stabilizzazione del personale amministrativo assunto a tempo determinato allo scopo di non disperdere le competenze acquisite nonché la previsione, in deroga alla normativa vigente, della validità delle graduatorie dei concorsi svolti in periodo pandemico consentono di meglio finalizzare l'attività di reclutamento.

Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale che va dal 2023 al 2025 concernono complessivamente 1.051 unità dell'area funzionari, 6.624 dell'area assistenti e 179 dell'area dirigenti, per un totale di ben 7.854 risorse umane.

A ciò vi è da aggiungere il contingente di 3.691 unità di personale amministrativo non dirigenziale per le quali l'autorizzazione a bandire e ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali, è prevista da varie fonti normative, divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti.

Giova poi segnalare che in data 28 febbraio 2023 è stata disposta la proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario nonché la contestuale assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione) presso le sedi in cui prestavano servizio alla data del 30 maggio 2022 degli operatori giudiziari che, previa accettazione della proroga del contratto a tempo determinato, matureranno il suddetto requisito alle nuove scadenze contrattuali, con decorrenza dal giorno successivo a tale scadenza (decorrenza stabilizzazione).

Passando adesso al personale di magistratura, deve essere innanzitutto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148/2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli Uffici Giudiziari di primo grado. In tale contesto sono stati realizzati, nell'arco temporale 2014-2016, settoriali e mirati interventi di adeguamento delle relative piante organiche alle maggiori competenze attribuite alla magistratura di sorveglianza: in tale periodo è stato previsto un aumento di complessive 31 unità del personale magistratuale.

Più di recente, con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020 la pianta organica della magistratura di sorveglianza è stata incrementata di 21 unità e, con decreto ministeriale 23 novembre 2022, è stata ulteriormente incrementata di 21 unità.

Nel complesso l'aumento del personale di magistratura destinato agli uffici di sorveglianza è stato pari a complessive 73 unità facendo registrare un incremento del 36% che non ha eguali in altre tipologie di ufficio.

Indubbi benefici per gli Uffici Giudiziari in generale potranno derivare dall'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte di Appello che presentino condizioni critiche di rendimento.

Con il decreto ministeriale del 23 marzo 2022, che ha istituito le piante organiche flessibili distrettuali, si è individuato sia il contingente nazionale complessivo di siffatte piante organiche- individuato in 176 unità- sia i contingenti destinati ai singoli Distretti di Corte di Appello.

Complessivamente, l'organico dei magistrati assegnato alle 29 sedi di Tribunale di sorveglianza è pari a 275 unità.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)